DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 marzo 1963

che modifica la decisione del Consiglio del 26 febbraio 1963 relativa alla sospensione temporanea dei dazi della tariffa doganale comune su taluni prodotti alimentari

(63/225/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 28,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio del 26 febbraio 1963 relativa alla sospensione temporanea dei dazi della tariffa doganale comune su taluni prodotti alimentari,

Considerando che nel testo della suddetta decisione era sfuggito un errore nella designazione dell'olio d'oliva per il quale è stata concessa la sospensione del dazio della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Nell'articolo 1 della decisione del Consiglio del 26 febbraio 1963 relativa alla sospensione temporanea dei dazi della tariffa doganale comune su taluni prodotti alimentari il testo :

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota
15.07 B II a 2 aa	Olio d'oliva, altrimenti presentato, vergine	2%

è sostituito dal testo che segue :

ex 15.07 B II a	Olio d'oliva, vergine	2%

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

Eugène SCHAUS